



LEGGE 25 APRILE 1938, N. 897

Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli Albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli Albi

GU 7 luglio 1938, n. 152

Art. 1. Gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi i ragionieri, i geometri, i periti agrari ed i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli Albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti.

Art. 2. Coloro che non siano di specchiata condotta morale non possono essere iscritti negli Albi professionali, e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari⁽¹⁾.

Art. 7. Quando a norma dei vigenti ordinamenti professionali l'iscrizione di professionisti stranieri negli Albi sia ammessa sotto la condizione di reciprocità, la condizione stessa è comprovata mediante attestazione insindacabile del Ministero degli affari esteri.

La precedente disposizione non si applica quando, per l'iscrizione dello straniero nell'Albo, sia richiesta dal regolamento professionale l'esistenza di uno speciale accordo internazionale. Non si applica neppure quando l'accordo internazionale, pur essendo preveduto dal regolamento professionale, ammette tuttavia la predetta iscrizione.

⁽¹⁾ La norma comporta la richiesta del certificato di buona condotta in aggiunta ai documenti per l'iscrizione all'Albo, previsti dall'art. 7 del RD 2537/1925. Tale certificazione è stata però abolita dalla legge 732/1984 e non può essere richiesta per l'iscrizione agli Albi professionali, come da Circolare del Ministero dell'interno n. 9 pubblicata sulla GU n. 180 del 3 agosto 1993.